

OGGETTO: Contratto di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i., per un servizio tecnico specialistico in riferimento agli adempimenti richiesti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.194 e s.m.i., in tema di determinazione e gestione del rumore ambientale.
CIG: B8759EA524

Il presente atto vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, va sottoscritto in modalità elettronica e ritornato allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. XXX, del XX/XX/XXXX, è stato affidato all'operatore economico in indirizzo l'esecuzione del servizio in oggetto, per l'importo netto di € 3.861,92, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 4.900,00;
- il corrispettivo è stato stimato in un valore inferiore ad € 140.000,00, pertanto il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui alla contrattualistica pubblica;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi, 59 a Reggio Emilia e C.F. 00209290352, in seguito denominata "Provincia" o "committente", rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Dott. Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia;

E

l'operatore economico Vie en.ro.se Ingegneria S.r.l. con sede legale a Firenze in Viale Belfiore n°36 - C.F./P.IVA 05806850482 sottoscrittore del presente atto, di seguito denominato "operatore economico";

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Provincia, come sopra rappresentata, conferisce all'operatore economico di cui sopra, l'espletamento del servizio per il supporto tecnico specialistico nella predisposizione della documentazione, nella gestione dei flussi informativi, nella redazione degli atti e nella verifica degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n.194 e s.m.i.

ART. 2 - ATTIVITA' DI COLLABORATORI O CONSULENTI DELL'IMPRESA

L'operatore economico è autorizzato ad avvalersi di collaboratori di fiducia da lui nominati. Questi potranno anche firmare gli elaborati congiuntamente al professionista; al loro compenso provvederà direttamente l'operatore economico, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni richieste che le parti dichiarano di conoscere e accettare, sono le seguenti:

- predisposizione e trasmissione del flusso di dati DF1_5 in formato "geopackage", debitamente aggiornato alla situazione dell'anno 2025 sia in termini di flusso di traffico medio annuale che di tratti di infrastrutture stradali "principali" da sottoporre al V ciclo di aggiornamento degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 194/2005 e s.m.i.,
- servizio tecnico specialistico in riferimento agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n.194 così come modificato dal D.Lgs.17 febbraio 2017, n.42.

L'incarico dovrà essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri e degli indirizzi segnalati dalla Provincia di Reggio Emilia.

L'operatore economico dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi.

ART. 4 – COMPENSO PROFESSIONALE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs 36 /2023, si procede tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui alla contrattualistica pubblica, del Nuovo Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.22 del 28/09/2023) e della Circolare n.3/2023 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n.656 del 23/11/2023, all'affidamento del servizio tecnico in oggetto.

L'onorario e le spese per il servizio tecnico specialistico in oggetto vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo netto di € 3.861,92.

Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., all'aliquota di legge.

Il committente/responsabile è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra l'impresa e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con strumentazioni e/o specializzazione professionale delle cui prestazioni l'impresa intenda o debba avvalersi.

ART. 5 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

L'operatore economico si obbliga ad espletare il servizio, entro i termini e patti assunti con la Provincia, a partire dall'affidamento del servizio medesimo con invito formale a procedere da parte del RUP, nel rispetto delle normative vigenti e alle disposizioni che il committente potrà dare in corso d'opera.

Il servizio richiesto dovrà essere compensato a vacazione in funzione del tempo strettamente necessario per espletare gli adempimenti previsti dal decreto legislativo D.Lgs. del 19 agosto 2005, n.194 e s.m.i. negli anni 2025 e 2026, soprattutto finalizzati alla elaborazione e trasmissione dei dati alla Regione Emilia Romagna e il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

Per l'espletamento di detta prestazione, l'operatore economico provvederà al servizio sopradetto con mezzi e personale proprio.

Gli elaborati andranno consegnati su supporto informatico di tutti gli atti sia firmati digitalmente che editabili, con formati compatibili anche alla Provincia, e rimarranno di proprietà della stessa.

ART. 6 – CONDIZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

L'importo dovuto all'operatore economico incaricato resterà fisso ed invariabile e sarà pari all'importo indicato dal professionista medesimo nell'offerta prodotta, è inoltre da intendersi forfetario ed onnicomprensivo anche di eventuali varianti al progetto che si rendessero necessarie nel corso dei lavori.

Il contratto di appalto, infine, verrà automaticamente adeguato nel caso si verifichino le condizioni di cui all'art. 120 comma 1, lett. d) del Codice.

Il tempo assegnato per il completamento delle prestazioni professionali sarà adeguato alle caratteristiche delle nuove prestazioni oggetto delle variazioni del contratto.

ART. 7 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art. 126, comma 1 del Codice) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al controllo continuativo in corso d'opera previsto, relativamente alle singole scadenze per responsabilità dell'operatore economico. In caso di ritardi superiori al 25% dei giorni assegnati, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del professionista.

Il Responsabile del Progetto, nominato dalla Provincia, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate all'operatore economico.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC, con l'indicazione analitica degli stessi. L'operatore economico dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

ART. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico affidato e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione, con formale comunicazione con preavviso non inferiore a 20 giorni (art. 123 del Codice).

Se la revoca non avviene per colpa imputabile al professionista, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, oltre al decimo dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 123, comma 1 del Codice.

Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Stazione Appaltante.

Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dell'operatore economico nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

ART. 9 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti resteranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentita l'impresa incaricata.

ART. 10 - PAGAMENTO DEI COMPENSI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ (L. 136/2010 e s.m.i)

Al pagamento si provvederà per ogni intervento, in un'unica soluzione, dietro presentazione della documentazione richiesta.

Dalla data di ricevimento di regolare fattura, da emettersi successivamente all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, avverrà il pagamento entro 30 giorni da parte della Provincia.

L'operatore economico dichiara di essere il solo ad operare sul conto corrente suddetto.

Si precisa che a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico specialistico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e s.m.i.).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (**CIG**) [**B8759EA524**].

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'operatore economico, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del

Governo di Reggio Emilia. L'operatore economico che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

ART. 11 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E REINTEGRO DELLA CAUZIONE

1. L'operatore economico assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti, per la parte di competenza e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del RUP.
2. L'Ente intende avvalersi, ai sensi del comma 4, dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023, della facoltà di non chiedere la garanzia per la cauzione definitiva, in considerazione della natura del servizio e della solidità e dell'affidabilità dell'operatore economico .
3. L'operatore economico deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata da, con validità fino al.....; l'operatore economico si impegna a garantirne l'efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale per sinistro e per un periodo assicurato per complessivo € 1.000.000,00.
4. Qualora derivino danni o sanzioni al RUP, per cause che siano direttamente ascrivibili alla non corretta esecuzione del servizio assegnato, il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

ART. 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

ART. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI E RESPONSABILITA' PER INOSSERVANZE NORMATIVE

Essendo un servizio di natura intellettuale non vi sono oneri della manodopera e pertanto non va indicato nessun CCNL.

L'operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

L'operatore economico si obbliga altresì a mantenere la Provincia estranea da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'operatore economico medesimo e il personale impiegato nei servizi.

In riferimento alle norme relative alla sicurezza sul lavoro, l'operatore economico è tenuto, se dovuto, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'operatore economico assume gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del RUP.

L'operatore economico si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R 62/2013, ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento. L'operatore economico si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con Decreto presidenziale n. 116 del 19/07/2021, modificato con provvedimento n. 160 del 4 settembre 2023, pubblicato sul sito della Provincia di Reggio Emilia al seguente indirizzo: <https://www.provincia.re.it/amm-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento/>

L'operatore economico si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente e secondo la disciplina dell'art. 122 del Codice.

ART. 15 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia ed in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee Guida emanate da ANAC.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le eventuali spese che l'operatore economico dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico dell'operatore economico stesso come anche le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

ART. 17 - DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disposto si fa riferimento al Codice (D. Lgs. 36/2023) e relativi Allegati, ed alle altre norme in materia.

ART. 19 – SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente atto viene sottoscritto mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. il professionista dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

- Art. 7: Inadempienze contrattuali.
- Artt. 8 e 14: Recesso e risoluzione del contratto.
- Art. 10: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010.
- Art. 17: Divergenze.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile e Patrimonio
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

Il Legale Rappresentante di
Vie en.ro.se. S.r.l.
f.to Ing. Segio Luzzi

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.
